



*Il Ministro per le disabilità*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*Il Ministro della salute*

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

*Riparto, tra le Regioni, del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l'anno 2025.*

- VISTO l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che dispone che «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo [per l'implementazione dei progetti di vita]*»;
- VISTO l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e, in particolare, il Capo III relativo alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato;
- VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 19 luglio 2023, prot. 30984;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2025;
- VISTO il decreto del Ministro 12 novembre 2024, n. 197, regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio,

il quale, tra l'altro, all'articolo 5, ha assegnato quota parte delle risorse disponibili per l'anno 2025 del fondo per l'implementazione dei progetti di vita per un importo pari a 2.479.007, per i progetti di vita nelle province ove è in corso la sperimentazione di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 12 febbraio 2025, con il quale sono state anticipate le risorse di cui trattasi alle Regioni ove sono presenti le province oggetto della citata sperimentazione;

VISTI i dati relativi alla consistenza della popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel sito internet *demo.istat.it*;

DATO ATTO che il progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, «è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri» e «individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali» «comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza»;

CONSIDERATO che i predetti progetti di vita individualizzati, personalizzati e partecipati sono attivati in via sperimentale, nel 2025, in nove province dell'Italia, in attuazione del Capo III del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 e, in particolare, del relativo articolo 33, in combinato disposto col citato articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024;

CONSIDERATO che nelle rimanenti province sono attivati i progetti individuali di cui al citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000;

DATO ATTO che il citato articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede che il Fondo sia ripartito tra le regioni, nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, incluso il 2025, «a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente»;

DATO ATTO che la citata nota prot. 30984/2023 della Ragioneria generale dello Stato informa che «ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i finanziamenti per leggi di settore risultano iscritti in bilancio già



*al netto della quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano così che l'intero importo possa essere oggetto di riparto tra tutti gli Enti»;*

CONSIDERATO che il riparto deve riguardare, quindi, tutte le Regioni dell'Italia, escluse le Province autonome di Trento e di Bolzano, incluse le Regioni ove non si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 e tenuto conto, per le Regioni ove si svolge la sperimentazione, anche della popolazione delle province non coinvolte in essa;

CONSIDERATO che il riparto finanzia, dunque, sia i progetti di vita individualizzati, personalizzati e partecipati, nelle nove province ove si svolge la sperimentazione, sia i progetti individuali, nelle altre province escluse Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che i progetti di vita individualizzati, personalizzati e partecipati e i progetti individuali prevedono, entrambi, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita;

CONSIDERATO che le risorse iscritte nel Fondo, ai sensi del citato articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilità che confluiscono nel budget di progetto;

DATO ATTO che il Fondo è iscritto per l'esercizio finanziario 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'importo in termini di competenza e di cassa di 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) euro;

DATO ATTO che il Fondo è trasferito al capitolo 827 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DATO ATTO che la quota delle risorse relativa alle province nelle quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 71 del 2024 è stata già ripartita in favore delle relative regioni;

DATO ATTO che il citato articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 dispone che *«Con il medesimo decreto sono stabilite le priorità di intervento, le modalità di erogazione e le modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese»;*

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 62 del 2025 individua le aree di intervento dei progetti di vita: apprendimento, socialità e affettività; formazione e lavoro; casa e habitat sociale; salute;



RITENUTO necessario individuare, per ciascuna di esse, le priorità di intervento;

RITENUTO utile prevedere l'erogazione immediata di tutte le risorse a ciascuna Regione, così da facilitarne la programmazione e incentivarne la più sollecita assegnazione alla copertura delle esigenze derivanti dai progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati;

RITENUTO necessario prevedere la rendicontazione finanziaria delle risorse trasferite alle Regioni, a distanza di un anno, nonché la valutazione dell'impatto, a distanza di due anni;

VISTO l'assenso tecnico espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 9 settembre 2025, prot. 40304, dal Ministero della salute con nota 17 settembre 2025, prot. 23808 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 1° agosto 2025, prot. 7590;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 19 dicembre 2025;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Riparto del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)*

1. La dotazione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita per l'esercizio finanziario 2025, pari a 25.000.000,00 euro, è ripartita tra le Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali sociali o ad altro ente individuato con legge regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2024, per essere ad esse trasferita, in proporzione alla popolazione residente al primo gennaio 2025, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento avviene al netto delle risorse già anticipate con il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 12 febbraio 2025.
2. Le Regioni destinano le risorse di cui al comma 1, agli strumenti, agli interventi, ai benefici, alle prestazioni, ai servizi e agli accomodamenti ragionevoli, nei limiti di cui al comma 3, al fine dell'implementazione dei progetti di vita di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori ove è in svolgimento la sperimentazione di cui all'articolo 33 del medesimo decreto, oppure dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, negli altri territori.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle prestazioni, dei servizi e degli interventi cosiddetti atipici, cioè quelli contemporaneamente:
  - a) non rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni statali o previsti a livello regionale;
  - b) non facenti già parte dell'offerta preesistente dei territori, anche quando non riconducibili ai livelli essenziali di cui alla lettera a);
  - c) integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli attivabili con le risorse già destinate o destinabili al progetto attraverso le varie modalità di costruzione e di utilizzo del



relativo budget previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

## Art. 2

### *(Priorità di intervento)*

1. Gli ambiti territoriali sociali, o altro ente individuato con legge regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2024, destinano le risorse di cui all'articolo 1 assicurando priorità ai seguenti interventi, con riferimento alle aree di intervento di cui all'articolo 26, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62:

- a) per l'area di cui al numero 1):
  - 1) sostegno a percorsi personalizzati di inclusione sociale e relazionale, nei momenti della vita quotidiana;
  - 2) accompagnamento all'inclusione in contesti sociali informali, culturali, associativi, sportivi o del tempo libero;
- b) per l'area di cui al numero 2):
  - 1) accompagnamento personalizzato sia nella fase iniziale del lavoro sia in quella in itinere;
  - 2) trasporto per raggiungere il luogo di lavoro;
- c) per l'area di cui al numero 3):
  - 1) interventi accessori per la vita indipendente;
- d) per l'area di cui al numero 4):
  - 1) trasporto per le visite ospedaliere, per gli accertamenti diagnostici, per i trattamenti specialistici o altri percorsi di diagnosi e cura;
  - 2) mediazione comunicativa e supporto alla comprensione nei percorsi di cura.

## Art. 3

### *(Modalità di erogazione)*

1. Le risorse assegnate alle Regioni sono erogate alle medesime entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, al netto dell'anticipazione disposta con il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 12 febbraio 2025.

## Art. 4

### *(Modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese)*

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità stabilisce e comunica alle Regioni, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, le modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.

2. Le Regioni sono tenute

- a) a concludere il monitoraggio, e a trasmetterlo al Dipartimento, entro sei mesi dall'erogazione delle risorse alle Regioni. Il monitoraggio è disaggregato



territorialmente e si riferisce al numero dei beneficiari, alla localizzazione degli interventi, alla somma assegnata agli ambiti territoriali sociali e a quella effettivamente erogata alle persone con disabilità o a favore di esse, distinta per le tipologie di strumenti, risorse, interventi, benefici, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli finanziati, nonché la percentuale di avanzamento rispetto all'obiettivo;

b) a concludere il controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese, e a trasmetterne gli esiti al Dipartimento, entro il 31 gennaio 2027. Gli esiti del controllo sono disaggregati territorialmente e si riferiscono al numero delle prestazioni atipiche risultate efficaci sulla base degli indicatori specifici e delle verifiche periodiche stabilite nel progetto di vita o nel progetto individuale.

#### Art. 5

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a 22.520.993,00 (ventiduemilionicinquecentoventimilanovecentonovantatre/00) euro, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 20 «*Politiche in favore delle persone con disabilità*», capitolo 827 «*Fondo per l'implementazione dei progetti di vita*» per l'esercizio finanziario 2025.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Il Ministro per le disabilità  
*Alessandra Locatelli*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*Giancarlo Giorgetti*

Il Ministro della salute  
*Orazio Schillaci*

Il Ministro del lavoro e delle politiche  
sociali  
*Marina Elvira Calderone*



**Tabella 1 – riparto del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita  
(art. 1)**

<b>Regione</b>	<b>Popolazione 1/1/25<sup>1</sup></b>	<b>Importo</b>	<b>Somma già anticipata<sup>2</sup></b>	<b>Importo da erogare</b>
Abruzzo	1.268.430	548.173		548.173
Basilicata	529.897	229.004		229.004
Calabria	1.832.147	791.792	144.365	647.427
Campania	5.575.025	2.409.339	448.306	1.961.033
Emilia-Romagna	4.465.678	1.929.916	166.582	1.763.334
Friuli-Venezia Giulia	1.194.095	516.048	97.030	419.018
Lazio	5.710.272	2.467.788	197.063	2.270.725
Liguria	1.509.908	652.532		652.532
Lombardia	10.035.481	4.336.997	534.954	3.802.043
Marche	1.481.252	640.147		640.147
Molise	287.966	124.449		124.449
Piemonte	4.255.702	1.839.172		1.839.172
Puglia	3.874.166	1.674.285		1.674.285
Sardegna	1.561.339	674.758	200.559	474.199
Sicilia	4.779.371	2.065.484		2.065.484
Toscana	3.660.834	1.582.090	419.707	1.162.383
Umbria	851.954	368.186	270.441	97.745
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste	122.714	53.033		53.033
Veneto	4.851.851	2.096.807		2.096.807
<b>TOTALE</b>	<b>57.848.082</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.479.007</b>	<b>22.520.993</b>

<sup>1</sup> Dati ISTAT, *demo.istat.it*

<sup>2</sup> Somma anticipata con decreto 12 febbraio 2025, alle Regioni ove si svolge la sperimentazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024

